Provvedimenti riguardanti il risanamento dei quartieri malsani di Palermo

presentato dagli on.li La Torre, La Duca, La Porta, De Pasquale, Grasso Nicolosi, Rindone, Marraro il 12 ottobre 1967

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

nel corso della IV legislatura, la Commissione Lavori pubblici affrontò i problemi relativi al risanamento dei vecchi e malsani quartieri della città di Palermo esaminando i due disegni di legge di iniziativa parlamentare, a firma degli onorevoli Cipolla, Miceli, Varvaro ed altri il primo, a firma degli onorevoli Nicoletti, Muratore ed altri il secondo.

In quella sede fu accertata l'insufficienza degli intervenuti provvedimenti statali e la conseguente necessità di ulteriori finanziamenti occorrenti al completamento delle opere previste e, pertanto, la commissione licenziò un proprio disegno di legge con il quale dette integrazioni venivano poste a carico dell'amministrazione regionale.

Nel corso della V legislatura venne presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare – a firma degli onorevoli La Torre, Miceli ed altri – che ricalcava il testo licenziato dalla commissione con l'approvazione di tutti i gruppi politici, riproponendo all'attenzione dell'Assemblea la soluzione di un problema che non avrebbe potuto differirsi ulteriormente senza venir meno a quegli obblighi morali e sociali che la drammatica condizione degli abitanti dei vecchi quartieri palermitani imponeva.

Col presente disegno di legge si ripropone sostanzialmente quello già presentato nella precedente legislatura e che non venne esitato dalla competente commissione per la sopravvenuta chiusura della legislatura stessa.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Per la attuazione dei piani di risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi di Palermo, l'Assessore regionale dei lavori pubblici, ad integrazione degli interventi dello Stato previsti dalle leggi vigenti e dalla legge 30 gennaio 1962 n. 28, è autorizzato a concedere contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi di cui sopra sono destinati alla costruzione degli alloggi delle famiglie che dovranno essere trasferite per consentire l'attuazione del risanamento ed inoltre per gli alloggi da costruire nelle aree destinate ad edilizia popolare all'interno delle zone dei mandamenti da risanare.

Per questi ultimi alloggi, che costruirà l'Istituto per le case popolari, il finanziamento va esteso anche a coprire la differenza tra il costo come determinato dal disposto dell'art. 5 della legge statale n. 18 e il prezzo di cessione che non dovrà superare il 10% del costo per vano.

Art. 2.

Le aree necessarie per la costruzione degli alloggi di cui all'articolo precedente debbono ricadere fra quelle previste nel piano delle zone per il risanamento delle aree per l'edilizia economica e popolare in applicazione della legge 18 aprile 1962 n. 167.

Art. 3.

L'Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a concedere al comune di Palermo, ad integrazione degli interventi dello Stato, un contributo di L. 6 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche nei rioni malsani della città di Palermo soggetti al risanamento secondo i piani approvati nei modi e nelle forme previste dalla legge, nella misura di L.

1.200 milioni all'anno, per cinque esercizi consecutivi a decorrere dall'esercziio finanziario 1968.

L'approvazione dei relativi progetti da parte dell'assessore ai lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Le opere finanziate nei modi previsti dagli articoli precedenti saranno eseguite con le norme e forme previste dalla legge 30 gennaio 1962 n. 28.

Art. 5.

Per i contributi in annualità di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 200 milioni, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1972.

Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità, la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa delll'assessorato dei lavori pubblici negli esercizi dal 1969 al 1988.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte utilizzando l'incremento del gettito della IGE.

Art. 7.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad accordare al comune di Palermo l'anticipazione della somma di L. 5 miliardi per le spese di attuazione dei piani di risanamento di cui all'art. 1 della presente legge, da restituire senza interessi a partire dall'esercizio finanziario 1973, fino all'esercizio finanziario 1983.

Art. 8.

L'Assessore regionale ai lavori pubblici per le finalità di cui alla presente legge è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi,

impegni di spesa eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 9.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Atti parlamentari - Assemblea Regionale Siciliana - VI legislatura - Documenti - Disegni di legge e Relazioni. Anno 1967, n. 69.

Disegno di legge n. 184

Estensione della legge 3 febbraio 1968 n. 1 ai comuni di Palermo, Agrigento e Trapani

presentato dagli on.li La Torre, De Pasquale, La Duca, La Porta, Grasso, Scaturro, Attardi, Giubilato, Giacalone Vito, il 14 febbraio 1968

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

l'auspicata inclusione dei comuni di Palermo, Agrigento e Trapani nell'elenco dei comuni terremotati, volta ad estendere i benefici della legge 3 febbraio 1968, n. 1 alle famiglie che in queste città hanno subito danni in conseguenza dei movimenti tellurici verificatisi nel gennaio 1968, comporta la necessità di allargare opportunamente le dimensioni della spesa fissata nella stessa legge.

È infatti noto che nel momento in cui l'ARS ha elaborato ed